

XXII. — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1966

Articolo 2 - Punto 24 (Istruttoria - Pubblico ministero - Difensori - Visura verbali - Facoltà) - Inizio esame - Rinvio.

Punto 26 (Giudice istruttore - Archiviazione) - Esame - Approvazione.

Punto 26-*bis* (Proscioglimento - Sentenza istruttoria - Impugnazione - Stato in processo civile) - Inizio esame - Rinvio.

PRESIDENTE	759, 760, 765, 766, 771, 774, 779 780, 781, 786
BIMA	786
DE FLORIO	761, 762, 765, 766, 768, 769
GALDO	762, 765, 768, 769, 770, 771, 774 779, 780, 783, 784, 786
GUIDI	762, 773, 778
MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	760
RICCIO	759, 760, 761, 765, 766, 775, 779 782, 783, 784, 785
ROMEO	762
SPAGNOLI	766
VALIANTE, <i>Relatore</i>	760, 761, 769, 770, 780, 781, 786

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18.

PRESIDENTE. Nella seduta di questa mattina abbiamo approvato il punto 20) nonché il punto 23) che ha assorbito il punto 25). Passiamo al punto 24). Il testo del disegno di legge è così formulato:

« Deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere nonché dei processi verbali dell'interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ».

A questo testo il relatore Valiante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 24) con il seguente:

« Deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di intervenire, nonché dei processi verbali di interrogatorio, di sequestro, di ispezione e di perquisizione ».

Il deputato Galdo, a sua volta propone il seguente emendamento:

Sostituire il punto 24) con il seguente:

« Nella cancelleria del giudice istruttore sono depositati gli atti relativi alle operazioni alle quali le parti hanno diritto di assistere, nonché i processi verbali dell'interrogatorio, delle deposizioni testimoniali, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali. Del deposito è dato avviso alle parti ».

RICCIO. Credo che questo articolo potremmo formularlo più semplicemente visto che il difensore può, anzi deve, assistere all'interrogatorio dell'imputato. Propongo la seguente formula:

Sostituire il punto 24) con il seguente:

« Deposito in cancelleria del giudice istruttore degli atti ai quali i difensori hanno diritto di intervenire ed assistere ».

PRESIDENTE. Suggestisco di prendere come base di discussione la prima parte dell'emendamento Valiante: « Deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di intervenire ». A questo testo propongo il seguente emendamento:

Dopo le parole: « diritto di intervenire » aggiungere le altre: « o di assistere ».

Propongo, inoltre, sempre a questo emendamento Valiante:

Sopprimere le parole: « nonché dei processi verbali di interrogatorio, di sequestro, di ispezione o di perquisizione ».

VALIANTE, *Relatore*. La formula letta dal Presidente mi sembra migliore in quanto senza specificare è più completa. Negli « atti relativi » si comprende anche il verbale dell'interrogatorio. Si tratta di un atto istruttorio cui il difensore ha diritto di assistere o di intervenire.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il sequestro è un atto nel quale il difensore interviene? Anche se si rischiano delle ripetizioni letterali penso sia meglio mantenere il testo governativo.

VALIANTE, *Relatore*. C'è, però, una differenza; al punto 23) abbiamo precisato che il difensore interviene negli atti irripetibili mentre agli interrogatori ha diritto di assistere. Il testo governativo usa il termine « diritto di assistere » per tutti e due i casi.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se diciamo che i difensori intervengono per gli atti generici ed introduciamo l'assistenza all'interrogatorio, si possono distinguere i due momenti. Proponerei la seguente formula:

Al testo governativo, dopo le parole: « i difensori hanno diritto di » aggiungere le altre: « intervenire o di ».

RICCIO. Ma quale differenza fa il Sottosegretario tra « intervento » ed « assistenza »? Vedo la distinzione soltanto a livello tecnico in rapporto alle perizie cioè quando all'atto partecipa, invece del difensore, un altro tecnico da questi incaricato.

Nella discussione di questa mattina, avevamo precisato che se il difensore ha diritto di fare delle domande, siamo nel campo dell'intervento e non più della semplice assistenza.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nei processi verbali dell'interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali, l'avvocato della difesa non interviene ma assiste soltanto, mentre in tutte le altre operazioni interviene.

VALIANTE, *Relatore*. Penserei di ritirare il mio emendamento perché, dopo aver approvato questa mattina il punto 23), non mi sembra esatto e, quale relatore, accetterei il testo governativo, nella formula testé proposta dal Sottosegretario.

RICCIO. Allora gli atti per i quali non sono previsti né assistenza, né intervento rimangono segreti?...

VALIANTE, *Relatore*. Certo, almeno sino a quando non siano depositati tutti gli atti dell'istruttoria.

Anche oggi si deposita il singolo atto, o la copia dell'atto, e non il fascicolo. Intendiamoci bene, se vogliamo che al termine dell'istruttoria il pubblico ministero svolga la requisitoria e le parti presentino le memorie illustrative, necessariamente bisogna depositare gli atti.

Mi pare essenziale che al termine dell'istruttoria l'accusa possa esprimere le conclusioni e la difesa presentare le proprie, prima che il giudice decida.

DE FLORIO. A noi interessa superare il principio di una istruttoria segreta che si svolga senza che la difesa possa efficacemente intervenire. Questo è un orientamento che rientra nei principî generali e nella linea tracciata sin dall'inizio della nostra discussione.

Successivamente, nei diritti della difesa si è prodotta una grave amputazione che risulterebbe ancora più grave se venisse approvato integralmente il punto 24). Riteniamo più esatta la formulazione dell'emendamento Galdo, per cui la difesa può prendere visione non soltanto degli atti cui partecipa, ma anche degli altri atti man mano che siano compiuti.

Questo è un modo per garantire una certa partecipazione della difesa agli atti istruttori dopo la grave limitazione stabilita dal punto 23). Se la difesa non può partecipare alle prove testimoniali, almeno abbia la facoltà di prendere visione dei verbali depositati.

Non dimentichiamo che esiste un principio costituzionale ove è statuita la presenza della difesa in ogni grado e stato del procedimento; cerchiamo di adeguarci, per quanto possibile, a questo principio fondamentale! Abbiamo formulato, come gruppo, le più ampie riserve sul modo con cui sono stati risolti i problemi della partecipazione della difesa all'istruttoria e insistiamo perché la difesa possa, almeno, prendere visione dei verbali degli interrogatori dei testi dopo il loro deposito...

RICCIO. Si avrebbe un grave appesantimento procedurale se il giudice dovesse depositare ogni atto dopo averlo compiuto...

DE FLORIO. Ritengo che qui non si ponga il problema tecnico dell'avviso alle parti del deposito dell'atto, in quanto basterebbe stabilire che la parte può, in ogni stato dell'istruttoria, prendere visione degli atti espletati. Fa carico, pertanto, alla iniziativa della parte prendere visione di questi atti; così non si avrebbe alcun appesantimento della istruttoria ed eviteremo di dare vita ad una istruttoria segreta.

Teniamo presente che l'istruttoria resterebbe egualmente in gran parte segreta anche con l'assistenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato — questo costituisce solo un piccolo passo in avanti — non essendo questo fatto, da solo, sufficiente per risolvere in senso democratico il problema dell'istruttoria. Ritengo nostro dovere, invece, cercare di restare il più possibile nell'ambito dei principî generali che abbiamo approvati all'inizio dei nostri lavori.

GUIDI. Il fatto che sia stato approvato il principio della presenza del difensore al solo interrogatorio dell'imputato non esclude, a mio avviso, che il difensore possa prendere visione degli interrogatori dei testimoni.

Il problema non è stato superato con la previsione della presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato, cosa che costituisce, del resto, un'attenuazione del principio della partecipazione del difensore a tutti gli atti dell'istruttoria da noi sempre sostenuto.

Per quanto riguarda l'interrogatorio dei testi, una forma attenuata dei diritti della difesa può essere quella di consentire al difensore di venire a conoscenza, a sua richiesta, delle deposizioni. Escluso il diritto alla piena partecipazione della difesa all'interrogatorio dei testi ne consegue l'ammissibilità del principio della conoscenza successiva del loro interrogatorio.

Se non fosse approvato questo principio da noi sostenuto, ci sarebbe veramente la possibilità, in un futuro, di impugnare per illegittimità costituzionale, questo processo. Riteniamo, del resto, che la conoscenza dei verbali degli interrogatori dei testi sia fondamentale per il difensore, anche ai fini dell'impostazione della stessa difesa. Il difensore deve conoscere, sia pure successivamente, il contenuto di questi interrogatori.

Tuttavia questa soluzione non ci soddisfa completamente perché riteniamo che dovrebbe essere prevista la presenza del difensore all'interrogatorio dei testimoni se non altro per la tutela dei diritti della difesa. Il difensore deve poter seguire lo sviluppo dell'istruttoria per impostare efficacemente la propria difesa, addurre testimoni per smentire quanto detto dai testi contrari all'imputato e così via. Altrimenti, a questo segreto istruttorio si darà una forte impronta inquisitoria.

Da un certo punto di vista, chiunque volesse sostenere l'incostituzionalità di una simile norma avrà campo per spaziare qualora per l'interrogatorio dell'imputato e dei testimoni non sia prevista una benché minima tutela. In definitiva, la conoscenza *a posteriori* degli interrogatori mette sempre il difensore in condizione di inferiorità e non gli consente di combattere ad armi pari. Quanto meno, dovete tener conto di questo.

Avevamo già affermata la necessità della presenza attiva del difensore in sede istruttoria anche ai fini dell'interrogatorio dei testi.

Dobbiamo tener conto che il metodo dell'istruttoria è stato notevolmente variato e, quindi, alcune correzioni o alcune soluzioni subordinate, devono essere esaminate. Credo che non possano esistere grandi preoccupazioni perché si tratta soltanto di stabilire il principio della conoscenza *a posteriori* dell'interrogatorio dei testi; però è un modo, quanto meno, di salvare il principio della presenza della difesa.

ROMEO. L'intervento di questa mattina del collega Galdo mi esime dall'illustrare l'emendamento. Vorrei, peraltro, osservare talune cose.

Stamane il Sottosegretario ha detto: è opportuno che, durante l'assunzione di talune prove testimoniali, il difensore non sia presente, tesi che — sebbene non accettata da noi — è stata votata a maggioranza. Comunque, voler escludere la partecipazione della difesa *a posteriori* fa venir meno il principio che abbiamo stabilito: partecipazione della difesa ad ogni stadio del processo.

Osservava il deputato Riccio: che cosa pretendete, che tutti gli atti debbano essere notificati? No, noi diciamo che, quando è finita l'istruttoria, tutti gli atti vanno depositati, altrimenti faremo un passo indietro.

Anche oggi, prima che vi sia una sentenza istruttoria, gli atti vengono depositati ed il pubblico ministero ed i difensori possono fare le loro richieste. Ecco perché ritengo che l'articolo vada modificato nel senso che tutti gli atti compiuti dal giudice istruttore siano depositati in cancelleria.

GALDO. Nel testo del disegno di legge il deposito è previsto per tutti gli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere. Quindi, per l'interrogatorio, se stamattina è stato deciso che è uno degli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere, la questione è risolta.

Rimangono le deposizioni dei testimoni. È un argomento sul quale non ci siamo soffermati molto. Ebbene, non soltanto abbiamo escluso

dall'interrogatorio dei testimoni la presenza del difensore, ma anche quella dell'imputato. Ciò significa che, veramente, per questa parte, si continua a restare nel tipico processo inquisitorio. Infatti, non è presente nemmeno l'imputato, cioè la persona più interessata, che può chiedere al giudice di contestare al testimonia ciò che in quel momento sta dicendo.

Stiamo praticamente realizzando una procedura alle spalle dell'imputato; infatti, il povero imputato sta a casa o è detenuto, e altre persone vanno a decidere la sua sorte riferendo al giudice istruttore ed egli non ne sa niente e non può intervenire. In quel momento è privo di qualsiasi possibilità di difesa.

Ora, depositare le assunzioni testimoniali, mi pare che sia il minimo che si possa chiedere per restare in un tipo di processo ove le garanzie della difesa — e quindi della libertà ed anche dell'accertamento della verità — vengano realizzate e non puramente proclamate.

Quando questo deposito deve essere fatto ? Ecco il punto !

Noi, qui, stiamo formulando i principî e non stiamo scrivendo il codice. Sarà il legislatore delegato che, in base ai principî da noi enunciati, troverà il modo di temperare le varie esigenze. Se ho ben capito, l'unica difficoltà sarebbe di ordine pratico: non gravare le cancellerie di eccessivo lavoro con la notifica di ogni singolo atto depositato e con il correlativo timore che il difensore, la parte civile, presenti contestazioni o altri testimoni per contrastare le tesi dei testimoni assunti. Tutto questo lasciamolo al legislatore delegato.

Abbiamo deciso stamattina che il giudice istruttore può prosciogliere con sentenza. Se ha i poteri di emettere sentenza di proscioglimento ha il dovere di compiere una ricerca completa della verità processuale. Ed allora, per quale motivo o ragione gli atti non dovrebbero essere noti ?

Il giudice istruttore anche se non ha più la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, può assolvere o perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato. Questa ultima formula può essere lesiva, in certi casi, dell'onore di una persona. Immaginate un galantuomo imputato di furto che viene assolto in istruttoria perché il fatto non costituisce reato. Ebbene, non volete che questi legga le deposizioni dei testimoni e che abbia piena conoscenza degli atti istruttori compiuti nei suoi confronti prima della pubblicazione della sentenza ?

Ritengo che si possa, senz'altro, prevedere questa facoltà lasciando al legislatore delegato di stabilire i tempi ed i modi del deposito degli atti e del relativo avviso.

RICCIO. Ho l'impressione che, forse, non ci siamo ben compresi e stiamo facendo una discussione pur essendo, tutti, a mio parere, sostanzialmente d'accordo nel merito.

Che vi debba essere il deposito anche delle prove testimoniali non c'è dubbio; cioè, nel momento terminale dell'istruzione, le prove testimoniali vanno depositate analogamente ed assieme a tutti gli atti. Ma oltre questo obbligo del deposito delle prove testimoniali nel momento terminale dell'istruzione vi è un altro deposito, cioè quello relativo ad alcuni atti istruttori che hanno una loro particolare autonomia e che già di per sé forniscono elementi sufficienti di prova. Questi sono gli atti generici come la perquisizione domiciliare, il sequestro (e può essere anche l'interrogatorio dell'imputato agli effetti dell'impostazione della difesa) che man mano, non appena compiuti, sono depositati, come del resto avviene anche oggi.

Oltre a questo deposito, in rapporto al singolo atto e subito dopo il compimento dell'atto, vi è il deposito terminale delle prove testimoniali.

DE FLORIO. Questo lo abbiamo compreso, onorevole Riccio, e noi del gruppo comunista non siamo d'accordo.

RICCIO. Allora vuol dire che sono d'accordo con i colleghi del movimento sociale.

GALDO. Ma nemmeno noi siamo d'accordo !

RICCIO. Allora vuol dire che non sono d'accordo con alcuno ! Ho, quindi, capito benissimo che si faceva un ragionamento, che aveva una certa riserva, nel senso che le prove testimoniali, a mano a mano che fossero acquisite andavano depositate.

PRESIDENTE. Questa è la tesi del gruppo comunista, mentre il collega Galdo propone di lasciare al legislatore delegato la decisione su questo punto.

RICCIO Accetterei questa posizione purché fosse chiarito il criterio che vogliamo indicare, anche perché il punto 24) del testo governativo ha una finalità particolare in rapporto a determinati atti e non alla istruttoria globalmente considerata.

La ragione per cui non è possibile il deposito delle prove testimoniali mano a mano che si acquisiscono, sta nel fatto che il procedimento istruttorio ha un suo svolgimento, una sua progressività. Il procedi-

mento, in rapporto alle prove istruttorie, non può essere considerato che globalmente in quanto un testimone integra l'altro testimone...

DE FLORIO. E perché escludere la difesa in questo progressivo svolgimento ?

RICCIO. Non riesco a capire quale scopo intendiate perseguire ! Nel termine di sei mesi dalla introduzione di una simile norma, arriveremo a non rendere più giustizia perché tutti gli indiziati saranno scarcerati. Voi non volete il processo ! Volete fare in modo che non si faccia il processo, perché un processo di questo tipo, depositando cioè le prove, testimone per testimone, in sei mesi non si porta a compimento...

DE FLORIO. Onorevole Riccio, a prescindere dalle parole, non consentiamo...

PRESIDENTE. Non interrompa onorevole De Florio, ha già chiesto la parola per il suo gruppo il collega Spagnoli che potrà replicare al termine dell'intervento del collega Riccio.

RICCIO. Dicevo che abbiamo un processo che si snoda e che attraverso successive integrazioni e con il susseguirsi delle varie testimonianze perviene ad un risultato globale.

Il deposito degli atti e dei verbali di interrogatorio alla fine della istruttoria lo ritengo un obbligo per il giudice giacché si passa da un momento ad un altro momento del processo. Nonostante le discussioni che tendono a ridurre il contenuto dell'istruttoria formale, il deposito deve essere fatto. Invece, il deposito in rapporto ai singoli atti, cioè agli atti per i quali vi è l'intervento o l'assistenza del difensore, deve avvenire volta per volta.

Questo è il mio pensiero, che esprimo con molta chiarezza, date le preoccupazioni che sorgono in me nella previsione di un procedimento che, se dovesse andare avanti per salti — ogni volta che si sente un testimone vi dovrebbe essere il deposito del relativo verbale — sarebbe un processo stroncato nella sua dinamicità e non arriverebbe, nei termini previsti — ritenuti essenziali — alla conclusione.

SPAGNOLI. Non ho assistito al dibattito di questa mattina, però da quanto ho potuto apprendere, mi pare che i tuoni lanciati contro la istruttoria segreta non siano tuoni vuoti perché al di fuori dell'innovazione apportata — la semplice assistenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato — null'altro è stato modificato rispetto alla situazione nella quale ci troviamo attualmente.

Quanto sostiene il collega Riccio, cioè che il deposito dei verbali di interrogatorio avvenga alla fine dell'istruttoria è cosa che già esiste e non costituisce certo modificazione della struttura dell'istruttoria segreta contro cui da più parti e sempre, si è insorti dicendo che è un vecchio residuo, da fare scomparire, del procedimento di tipo inquisitorio.

Poiché è stata esclusa la partecipazione del difensore agli atti istruttori relativi alle assunzioni testimoniali gli si dia per lo meno la possibilità di avere una più ampia conoscenza del modo con cui l'istruttoria si svolge.

Questo inanellarsi di atti, cui si riferisce il collega Riccio, è un fatto che esiste e deve esistere in qualsiasi istruttoria; però, il difensore ha il diritto non solo di conoscerli, ma anche di portarvi quel contributo di nozioni, conoscenze, istanze, stimoli che può produrre anche oggi, ma in una maniera estremamente monca non sapendo come il procedimento istruttorio si svolga. In questa situazione, dunque, scarso è il contributo che il difensore può dare perché l'istruttoria raggiunga lo scopo fondamentale per cui è stata creata: constatare l'innocenza dell'imputato.

Se il problema, come è stato ricordato, è essenzialmente pratico in quanto si tratta di provvedere alla continuità dei depositi ed all'invio degli avvisi al difensore, ebbene, non credo sia un problema insuperabile.

Dire che, da parte nostra, con questo sistema, vi sia una premeditata e diabolica speranza di mettere in libertà tutti gli imputati facendo scade il termine di sei mesi, costituisce un'affermazione che ci tocca e, vorrei dire, ci offende. In sostanza, stiamo qui lavorando ad un processo nel quale cerchiamo di raddrizzare una situazione distorta — fino ad ora esistente per riconoscimento unanime — che è rappresentata da una generale posizione negativa nei confronti dell'imputato sottoposto ad una istruttoria che non si svolge con il rispetto delle garanzie.

In quale modo risolvere questo problema? Il collega Galdo propone di rinviarne la soluzione al legislatore delegato che troverà il mezzo per mettere il difensore a conoscenza degli atti istruttori.

Questa può essere una soluzione da non escludersi del tutto. Ritengo, però, che si possa fare ancora un passo avanti nel senso di dare delle direttive sul modo con cui vada attuata la conoscenza dei singoli interrogatori. Non credo che sia sempre necessario un avviso al difensore dell'avvenuto interrogatorio di un qualsiasi testimone, in quanto si appesantirebbe il processo. Però, tutte le volte che un difensore ritenga di sapere quali testimoni siano stati assunti, e chieda di conoscere il contenuto delle loro deposizioni, penso che questo diritto gli debba essere riconosciuto.

Non si tratta, quindi, di obbligare il difensore a conoscere le risultanze testimoniali attraverso il deposito, l'avviso, i termini, ecc., perché ciò costituirebbe un appesantimento dell'istruttoria e rappresenterebbe una costruzione barocca, noiosa, per la cancelleria. Arriveremmo, invece,

ad una ipotesi molto più rapida ed elastica, qualora si desse al difensore la « facoltà » di seguire l'istruttoria, non l'« obbligo ».

Così sarà per il pubblico ministero, che avrà il diritto di sapere quali testimoni siano stati assunti, perché l'accusa può avere, nei confronti di un testimone, interesse a far udire la deposizione di un testimone contrario o di contestarlo con altri mezzi istruttori.

E le parti? Vogliamo escluderle completamente dall'istruttoria? Se l'istruttoria ha quel significato cui più volte si è riferito il relatore Valiante, mi pare essenziale che tutte le parti abbiano la facoltà di seguire l'istruttoria e di sapere quali testimoni siano stati assunti, e quale sia il contenuto delle loro deposizioni.

Se preciseremo in questi termini al legislatore delegato il diritto della difesa e di tutte le parti, contribuiremo ad attenuare quella rigidità inquisitoria che l'istruttoria, come la stiamo elaborando, finirà di assumere, nonostante tutte le nostre dichiarazioni di buona volontà e di principio.

GALDO. Assieme al collega Romeo ho cercato di precisare, sotto altra forma, il mio emendamento. Pertanto propongo:

Sostituire il punto 24) con il seguente:

« Deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di partecipare o di assistere, nonché dei processi verbali delle ispezioni, delle perquisizioni personali e dei sequestri, immediatamente dopo il compimento degli atti.

Deposito dei verbali delle deposizioni testimoniali a richiesta del pubblico ministero e dei difensori delle parti. Del deposito è dato avviso alle parti ».

Questo significa che il fascicolo del giudice istruttore non è segreto, ma è a disposizione di chi ha il diritto di prenderne visione.

DE FLORIO. Siamo ancora ancorati alla valutazione tecnica del termine « deposito » così come risulta nel nostro codice di procedura. « Deposito » significa che di una maggior parte degli atti istruttori l'imputato e la sua difesa non possono prendere visione, mentre altri sono ostensibili.

Ma se vogliamo raggiungere il traguardo di un processo nuovo, in cui l'imputato possa, comunque, prendere visione di quanto il giudice istruttore va realizzando, al fine di valutare se esista la possibilità di prosciogliere l'imputato — si badi bene, non si tratta di un processo contro l'imputato, ma di un processo di accertamento della verità — è necessario che l'imputato abbia la possibilità di collaborare con il giu-

dice istruttore avendo la più completa conoscenza delle prove che vengono assunte.

Quindi, disancorando il termine « deposito » dal suo tradizionale significato — che può creare delle difficoltà procedurali — e stabilendo un principio nuovo in aderenza a quanto in questa sede abbiamo concordemente stabilito circa l'opportunità che l'imputato abbia facoltà di prendere, in ogni momento, visione del processo istruttorio, supereremo ogni difficoltà di carattere tecnico, soprattutto in ordine ad eventuali lungaggini che potrebbero derivare da comunicazioni, depositi in cancelleria, ecc.

Il principio è questo: il difensore può prendere visione del fascicolo in qualsiasi momento dell'istruttoria.

GALDO. Allora mi esprimerei in questi termini:

« Facoltà del pubblico ministero e dei difensori di prendere visione, nella cancelleria del giudice istruttore, dei verbali relativi alle operazioni alle quali hanno diritto di partecipare ed assistere, nonché dei processi verbali delle ispezioni, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni ».

Si tratta, in altre parole, di un processo non più tenuto in cassaforte.

DE FLORIO. In questo modo, attraverso una più efficace collaborazione della difesa, che non si muoverà più ad occhi chiusi, tutto il processo ne sarà avvantaggiato. Quante volte in sede istruttoria non presentiamo una lista testimoniale, la più composita, proprio perché non sappiamo quali prove siano state acquisite dal giudice istruttore. Però con questo sistema si impedisce al giudice istruttore una efficace collaborazione con la difesa e, se mai persisteremo su questa strada anche nel nuovo processo, che deve servire ad uno scopo preciso, a quello scopo nuovo di libertà che intendiamo raggiungere — cioè l'accertamento in istruttoria della non colpevolezza dell'indiziato — affermeremo, ancora una volta, in maniera precisa e concreta, il principio inquisitorio della istruttoria, al di là ed al di fuori delle belle parole usate durante la nostra discussione generale agli inizi di questo nostro non semplice lavoro.

VALIANTE, *Relatore*. In relazione al deposito degli atti relativi ai verbali dei testimoni, si tratta di un problema di scelta tecnica.

Stamani abbiamo operato una scelta in relazione all'obbligo costituzionale — anche se con l'opposizione dei colleghi comunisti, e con la astensione dei colleghi del movimento sociale — che il diritto, costituzionalmente garantito, del difensore a partecipare al processo in ogni

suo stadio e grado, si riferisce a quegli atti che, per essere o irripetibili o tendenzialmente irripetibili, cioè incompatibili con la celerità del dibattimento, dovranno valere in dibattimento così come sono stati assunti in istruttoria. Ed è in relazione a questi atti che si impone, sotto il profilo costituzionale, l'intervento del difensore.

Abbiamo operato questa scelta anche in relazione all'interrogatorio dell'imputato, non perché si tratti di un atto definitivo, tale cioè da valere così come è stato assunto in istruttoria, ma in relazione alla particolare importanza che viene a rivestire nel processo dal momento che, anche se questa affermazione è contestata in dottrina, lo assumiamo soprattutto come un atto difensivo.

È ovvio che avendo limitato soltanto a questi atti l'intervento o l'assistenza del difensore, abbiamo ritenuto che gli altri atti possano rimanere al di fuori dell'immediata apprensione da parte del difensore, senza per questo violare la norma costituzionale.

GALDO. Ma tra questi atti ci sono le perquisizioni personali, i sequestri, che sono irripetibili! Non vedo come si possa ripetere, per esempio, una perquisizione personale...

VALIANTE, *Relatore*. Abbiamo già effettuata questa scelta, ed il problema non è più di natura costituzionale ma, solamente, di natura tecnica. Dobbiamo cercare di garantire la partecipazione della difesa agli atti istruttori in modo da difendere i diritti dell'imputato, ma è necessario, anche, evitare che questa partecipazione intralci lo svolgimento della istruttoria.

Riteniamo che la garanzia dei diritti della difesa possa essere raggiunta affermando che il difensore ha facoltà di prendere visione dei verbali degli atti istruttori depositati, comprese le ispezioni e le perquisizioni; del resto per questi ultimi atti sarebbe completamente inutile la partecipazione del difensore.

Partendo da questo concetto abbiamo fatto una distinzione tra atti ai quali il difensore può partecipare ed atti, invece, dei quali è sufficiente che il difensore ne conosca il contenuto dopo il loro deposito.

Il diritto dell'imputato può essere efficacemente tutelato con il deposito di questi atti che, naturalmente, avrà luogo entro un termine fisso, che il codice vigente stabilisce in cinque giorni. Il problema è, in generale, un problema di scelta tecnica; personalmente ritengo che solo determinati atti possano essere conosciuti immediatamente dalla difesa. Per gli altri atti mi pare che non sia necessario stabilire che la loro cognizione avvenga, a richiesta del difensore, subito dopo il loro compimento come auspicano, invece, molti colleghi.

Stabilire questo principio significherebbe, a mio avviso, provocare un inutile appesantimento nello svolgimento dell'istruttoria. Riconosco che la difesa ha diritto di conoscere tutti gli atti istruttori, ma è sufficiente che ne abbia cognizione prima di presentare le proprie conclusioni, cioè al termine dell'istruttoria. Basterebbe stabilire che la difesa può prendere visione degli atti al termine dell'istruttoria; mi sembra che questa sia la soluzione più esatta ed anche più opportuna.

Per tutte queste considerazioni propongo, al punto 24), il seguente emendamento:

Sostituire il punto 24) con il seguente:

« Deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti relativi alle operazioni alle quali il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di intervenire o di assistere nonché dei processi verbali dell'interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali, entro un congruo termine dal compimento degli stessi. Deposito di tutti gli atti assunti al termine dell'istruttoria ».

GALDO. Il relatore Valiante, ha affrontato il problema nei termini preesistenti alla discussione odierna.

L'impostazione del problema, dopo l'intervento del collega De Florio, è molto diversa da quella originaria e consiste nel decidere se lo svolgimento dell'istruttoria debba rimanere segreto, come avviene oggi, o se i difensori possano, invece, prenderne atto anche durante lo svolgimento. Riteniamo che non esista un motivo valido per conservare una istruttoria segreta non solo nel momento in cui si svolge, ma anche in relazione alla sua stessa documentazione; attualmente, del resto, questo segreto è molto relativo, perché i giornalisti riescono sempre a conoscere il contenuto degli atti istruttori.

Nel processo civile gli atti vengono immediatamente depositati e la parte può prenderne visione quando desidera. Statuendo questo principio nel processo penale basterebbe prevedere, data la maggiore delicatezza della materia, alcune specifiche garanzie.

PRESIDENTE. Ricordo al collega Galdo che questa mattina è già stato respinto dalla Commissione il seguente emendamento Guidi al punto 20):

« Previsione rigorosa dell'oralità e della sommaria assunzione degli atti non ripetibili. Garanzia della pubblicità dell'istruttoria ».

GALDO. Respingendo questo emendamento, la Commissione ha inteso respingere il principio della pubblicità degli atti istruttori nel momento stesso in cui si svolgono, in quanto per « pubblicità » si intende presenza di estranei a determinati atti.

Il problema che stiamo discutendo si riferisce, invece, alla opportunità di mantenere o meno il segreto anche dopo il compimento degli atti istruttori; siamo pertanto in un diverso momento. Un atto è pubblico, nel vero senso della parola, quando è compiuto alla presenza del pubblico e sotto il controllo dell'opinione pubblica. Adesso, invece, stiamo discutendo della necessità di rendere pubblico un atto dopo il suo compimento.

Il difensore ha diritto di conoscere ciò che è stato fatto in istruttoria, perché non è giusto che tutti — parlo della stampa — lo sappiano meno il difensore, cui si negherebbe ogni possibilità di accertamento. Abbiamo sotto gli occhi un esempio di quanto sto dicendo: mi riferisco a quello che, proprio in questi giorni, appare sui giornali che riportano le testimonianze di tutti gli interrogati in merito al delitto avvenuto a Roma in via Eritrea. In questo modo si offende, a mio avviso, la giustizia e se ne impedisce il buon funzionamento. Non è, poi, logico che venga fornita all'opinione pubblica una versione molte volte non esatta del modo in cui si sono svolti i fatti.

Dire che la partecipazione di terzi ad un atto istruttorio significhi pubblicità, e che questa accezione sia identica al concetto che si ha quando vengono resi pubblici, cioè visibili, gli atti dopo che sono stati compiuti, non posso accettarlo !

Ho sempre saputo che pubblicità significa compiere gli atti in pubblico, non già renderli noti dopo. Oggi, il processo istruttorio non è pubblico, malgrado la sentenza ed il deposito degli atti che rendono pubblica ogni cosa. Perché in questo caso non si può dire che gli atti siano pubblici ? Proprio perché gli atti vengono compiuti segretamente.

Ma quello che non riesco a capire è il motivo per cui questo segreto debba restare custodito fino al momento in cui il giudice deciderà; se l'atto è stato compiuto, non può essere modificato ed allora non vi è ragione di custodirlo segretamente ! Su quegli atti, intanto, si continua a costruire l'accusa o l'assoluzione, senza che l'imputato sappia nulla, senza che la parte civile sappia nulla, senza che il pubblico ministero sappia nulla. Così limitiamo anche l'azione del pubblico ministero; e qui si manifesta il vero pericolo !

Mettere il pubblico ministero in questa condizione è veramente pericoloso proprio ai fini della difesa dell'ordine pubblico. Questi atti saranno segreti — e nessuno li potrà leggere — fino a quando, come dice l'emendamento Valiante, non si sarà arrivati al termine dell'istruttoria. Ma, allora, non sarà troppo tardi anche per il pubblico ministero ? Mi comincio a preoccupare anche delle limitazioni che, in questo modo, vengono poste ai poteri-doveri del pubblico ministero.

Siccome queste limitazioni sono gravissime — e secondo me non accettabili — ne discende che, avendo stabilito che i poteri del pub-

blico ministero li abbia anche la difesa, è necessario rendere visibili gli atti, preciso « visibili » e non « pubblici »: Non bisogna fare confusione: è pubblico l'atto che viene pubblicamente compiuto, non l'atto che, compiuto senza intervento di terzi, sia successivamente reso accessibile o noto.

Ritengo che il problema meriti una soluzione positiva nell'interesse di un processo più snello, più nuovo, più utile.

Quando avremo stabilito il principio della « visibilità », se così si può dire, degli atti, le parti potranno rinunciare ad altri testimoni, correggere immediatamente quelle che sono risultanze sbagliate, dovute ad una falsa testimonianza, ad un testimone non preciso. Mi pare che, così, faremo un'opera che non lederà in alcun modo anche l'efficacia dell'azione del pubblico ministero che, altrimenti, sarebbe gravemente menomata — con essa l'ordine pubblico e la difesa della società contro il delitto — da una norma sul tipo di quella proposta dal relatore Valiante.

GUIDI. Per quanto riguarda l'interpretazione dell'emendamento da noi votato circa il contraddittorio, abbiamo già detto il nostro pensiero. Pensavamo ad un tipo di istruttoria in cui il confronto delle parti fosse ravvicinato; in cui esistesse, cioè, il contraddittorio ed anche la pubblicità esterna: quella pubblicità istruttoria che esiste in altri paesi e che corrisponde al tipo di processo accusatorio che trova proprio nell'istruttoria il punto immediato di confronto.

D'altro canto, insistevamo perché l'esigenza della pubblicità è un elemento ricorrente. Questo era l'effettivo significato del nostro emendamento e su questo si è votato; quindi, nulla in comune con la questione che qui stiamo esaminando.

Vorrei dire, con grande schiettezza, che qui non si tratta di una questione tecnica. La riteniamo, invece, una questione di grande importanza per il suo principio ed è inutile nascondercelo.

La conoscenza dell'interrogatorio dei testi è un aspetto importante dell'istruttoria, rilevante e superiore anche alla presenza dell'imputato al loro interrogatorio. Basti pensare che l'imputato può anche mentire per capire come, almeno la conoscenza *a posteriori* della deposizione testimoniale, abbia un valore effettivo, reale, anche se su di una linea assai ridotta. Ecco perché diciamo che questo problema non è di aspetto secondario. Qui si tratta di vedere se il difensore debba o meno partecipare all'istruttoria. Diversamente le cose resteranno nella situazione attuale.

Vorremmo che il relatore ci rispondesse in termini non elusivi. Questa non è una scelta di carattere tecnico, ma di principio.

Credo sia da respingersi con franchezza una concezione del diritto della difesa, per cui le si consentirebbe di essere presente soltanto all'interrogatorio dell'imputato. Chi ha detto che la Costituzione, quando garantisce il diritto della difesa, si sia riferita soltanto all'interrogatorio dell'imputato? L'esercizio della difesa comprende tutti i vari momenti. E chi può dire che la conoscenza di certe deposizioni non incida sulla possibilità di intervento del difensore? Evidentemente si tratta di un punto di enorme importanza!

Altri colleghi hanno ricordato il principio sancito all'inizio dei nostri lavori relativo alla parità della difesa con l'accusa. Certo, anche questo principio può essere invocato, ma ritengo che la conoscenza delle deposizioni testimoniali abbia un notevole peso non solo ai fini dell'attuazione del dettato costituzionale ma anche di quell'orientamento che ci siamo proposti iniziando l'esame di questo disegno di legge: fare un procedimento accusatorio legato al dettato costituzionale.

Per questo vorremmo che il relatore riflettesse su quanto, sinora, si è dibattuto proprio perché la scelta è rilevante.

Ci sono delle preoccupazioni di ordine tecnico circa lo stillicidio delle notifiche. Credo che il problema sia superato perché nessuno intende porre il difensore in condizione di dover rispettare specifici termini ad ogni momento. Se riconosciamo al difensore la facoltà di chiedere ed il diritto di avere notizia delle deposizioni, viene a cadere tanto la preoccupazione del nuovo lavoro del cancelliere per gli avvisi, quanto della decorrenza dei termini per il difensore. L'importante è che, sia pure *a posteriori*, venga reso noto il contenuto delle deposizioni testimoniali.

PRESIDENTE. A me sembra che il problema possa porsi in questi termini: diritto di avere in visione, in qualsiasi momento, il fascicolo istruttorio. Solo statuendo il diritto del difensore di prendere visione del fascicolo processuale si può conciliare il principio della celerità con le difficoltà formali.

GALDO. Desidero far presente un'ultima cosa per sgomberare il terreno da eventuali eccezioni di carattere pratico. Ritengo che nel valutare le conseguenze pratiche di quanto stabiliremo, sia necessario tener presente il fine che a questa istruttoria abbiamo affidato, quando approvammo il punto 16), cioè di accertare se l'imputato debba o non debba essere sottoposto a giudizio.

Allora, anche se una deposizione testimoniale, conosciuta attraverso la disponibilità dell'atto, può dar luogo da parte dei difensori a richieste di miglior controllo o altro, questo non significa che il giudice

istruttore sia obbligato a risentire il testimone dato che il nuovo esame del teste, l'approfondimento della deposizione, potrà aver luogo anche in dibattimento se lo si riterrà necessario.

Con il processo, come è oggi strutturato, è difficile che il giudice istruttore rifiuti di sentire o risentire un determinato testimonio perché è tenuto a scrivere e motivare una sentenza; ma quando il giudice istruttore si dovrà limitare a stabilire se l'imputato sia o non sia da rinviare a giudizio saranno gli stessi difensori a non ritenere utili e necessari certe osservazioni o rilievi.

Un altro punto da tenere presente è che con la nuova istruttoria non si mira alla creazione di un processo scritto che abbia, poi, il suo peso nel dibattimento; si tratta di creare un processo istruttorio per rendere possibile un dibattimento nei limiti in cui è necessario prepararlo. Essendo questo il fine dell'istruttoria gli stessi difensori non avranno tante richieste da fare al giudice istruttore, non essendo quella la sede.

Si potrebbe obiettare: allora, perché tanta insistenza per far conoscere al difensore le deposizioni dei testi? Perché vi possono essere ipotesi assai lesive del giusto andamento del processo. Ripeto che questo diritto alla conoscenza dei verbali degli interrogatori e degli atti in genere va riconosciuto anche al pubblico ministero.

Perciò insistiamo, ed insistiamo anche perché non vediamo come possano sorgere gravissime difficoltà di ordine pratico o appesantimenti procedurali.

RICCIO. Data l'attuale organizzazione della giustizia, che non è prevedibile possa essere modificata in breve tempo, gli inconvenienti pratici segnalati non daranno possibilità di vita facile a questo nuovo processo. Chiunque ha esperienza giudiziaria sa come vengano assunte le prove testimoniali, sa come sia ridotto il povero giudice istruttore tanto in sede civile quanto in sede penale e sa quanti processi abbia da seguire contemporaneamente.

Qualora si ammettesse la facoltà del difensore di chiedere in visione il fascicolo istruttorio, suggerirei, dal punto di vista pratico, di giungere addirittura alla statuizione del deposito obbligatorio di ogni atto quando sia stato compiuto; in questo modo, almeno, supereremmo alcune difficoltà pratiche.

Ma dare facoltà ai difensori dell'imputato e della parte civile ed al pubblico ministero di presentarsi quando credono al giudice istruttore — tutti sappiamo come sia organizzato e attrezzato l'ufficio di un giudice istruttore — per prendere visione degli atti istruttori, non so a quali conclusioni negative ci possa condurre.

Si potrebbe dire che questo è un aspetto pratico che, in questa sede, non abbiamo l'obbligo di considerare perché è l'amministrazione della giustizia che deve organizzarsi per rispondere a certe determinate esigenze. L'osservazione, valida dal punto di vista teorico, non lo è più dal punto di vista pratico perché potrebbe tradursi nella lesione dei diritti dell'imputato e della parte civile in rapporto al ritardo o ad altre situazioni sempre negative per l'accertamento della verità.

Fatta questa osservazione desidero sottolineare che non è esatto quanto affermato dal collega Galdo che in questo caso ci troveremo di fronte ad un concetto di pubblicità. Che cosa significa, ad esempio, pubblicità della sentenza? Significa solo deposito della sentenza. Cioè, il concetto di pubblicità non inerisce unicamente al momento dell'assunzione dell'atto ma a quello in cui è portato a conoscenza dei difensori. Si tratta, quindi, anche in questo caso di un concetto di pubblicità che è già tecnicamente definito nei nostri codici di procedura civile e penale.

Ma si potrebbe dire: perché non prevedere la pubblicità di tutti gli atti istruttori? Vorrei rispondere subito che sarebbe preferibile, e forse ne deriverebbero minori inconvenienti pratici, se decidessimo di statuire il contraddittorio aperto, atto per atto, cioè con la presenza costante del difensore.

Che cosa avverrebbe, invece, con il sistema che si vuole introdurre? Avverrebbe un contraddittorio *a posteriori*, un contraddittorio nel momento di riflessione sull'atto. Quando si fa il dibattimento il difensore dell'imputato ha diritto di chiedere certe integrazioni, di fare domande, ecc., e l'atto si consuma nella sua globalità.

Invece, attraverso il deposito abbiamo solo la conoscenza dell'atto. E il difensore perché vuol conoscere l'atto? E, dopo che lo ha conosciuto, che cosa deve fare? Riflettere sull'atto e portare nel dibattimento tutto quello che ritenga, o possa apparire, necessario agli effetti del superamento dell'atto stesso.

Posta l'inscindibilità degli atti processuali e posto che un giudizio di valore globale sugli atti può avvenire soltanto in un determinato momento — quello finale del procedimento — lo spezzettamento nella pubblicazione degli atti, con conseguenti riflessioni in rapporto a ciascun atto e relative prese di posizione da parte dei difensori e del pubblico ministero si tradurrebbe, praticamente, in un contraddittorio *a posteriori* con un aggravamento di tutta la tecnica processuale che non sappiamo — anche sul piano della garanzia dei diritti, dell'immediatezza e dello snellimento delle procedure — fino a che punto sarà sopportato o non sopportato dalla stessa struttura portante del nuovo processo.

Vorrei fare un'altra osservazione sulla natura del processo. Se in questa Commissione c'è stata una persona che ha cercato di mantenere

l'istruttoria formale la più ampia possibile, certamente sono stato io, e la mia posizione su questo punto è molto chiara: non ritenevo che il momento istruttorio dovesse servire soltanto ad accertare l'esistenza o meno delle prove per rinviare a giudizio l'imputato, ma pensavo che si trattasse di un momento in cui la giurisdizione andava applicata in maniera piena.

Comunque, sono tra coloro che hanno sostenuto che il momento istruttorio formale dovrebbe essere caratterizzato da garanzie sostanziali proprio in rapporto alla ricerca della verità, mentre qui sta nascendo un altro processo istruttorio a carattere preparatorio e provvisorio, in quanto ci preoccupiamo unicamente che in esso sia accertato quanto necessario per stabilire la possibilità del rinvio a giudizio dell'imputato.

Se questo è il processo che avete voluto, che cosa significa, ora, questo desiderio di arrivare ad una riflessione continua su ogni atto in modo che, in rapporto ad ogni singolo atto, vi sia una integrazione di posizioni da parte dei difensori e del pubblico ministero? Si allarga enormemente, sotto l'aspetto logico e psicologico, il processo! È evidente che si vuole stabilire un contraddittorio pieno, non sulle tesi, ma in rapporto ai singoli atti, il che è un assurdo, a mio modo di pensare. In definitiva ciò potrebbe essere anche lesivo di determinate garanzie dell'imputato, a cominciare dal fattore tempo.

D'altra parte, quando il difensore, dopo aver esaminato le deposizioni dei testimoni che lo interessano, dirà al giudice istruttore che quei testimoni non hanno detto tutto quanto sapevano, oppure che si sono contraddetti, oppure che ne andrebbe assunto un altro per determinati motivi, il giudice istruttore non potrà, assolutamente, sottrarsi all'obbligo di questi accertamenti, che non lo porteranno più soltanto alla ricerca del *minimum* necessario per stabilire l'invio o meno dell'imputato a giudizio.

Invece, ora, pregiudichiamo questo scopo con una dialettica prolungata, perché avviene a distanza, perché si realizza *a posteriori*, perché è di riflessione su ogni singolo atto, perché un difensore abile sa bene quale via scegliere quando abbia interesse a rallentare o accelerare il processo. Esercito la professione da tanti anni e so bene che il dovere del difensore è di andare ad avvistare anche la virgola, l'espedito, quando si tratta di difendere gli interessi di un cliente.

Vedete, quindi, quale enorme, difficile situazione viene a crearsi proprio in quel momento processuale che dovrebbe essere il più snello ed il più semplice. Sono questi i motivi che mi inducono a resistere alla posizione che è stata assunta, pur riaffermando che oltre al deposito degli atti con autonomia di ostensibilità — mi permetto di usare questa frase anche se, forse, tecnicamente non è valida — cioè per la perquisizione

personale, per la domiciliare, per la perizia, ecc., mi accontenterei del deposito finale degli atti.

Infatti, dagli atti raccolti o è evidente che l'imputato non ha commesso il reato oppure che il fatto non costituisce reato, ed allora non c'è che la sentenza di proscioglimento, oppure gli elementi sono tali da evidenziare la necessità del rinvio a giudizio. In questo caso prende vigore il diritto della difesa di presentare un'ampia documentazione, al fine di giungere ad una conclusione istruttoria favorevole all'imputato.

Concludo, affermando la mia convinzione che il deposito dei singoli atti va effettuato dopo la consumazione degli atti stessi ed il deposito delle prove testimoniali nel momento terminale del processo.

GUIDI. Se teniamo presente come il pubblico ministero, in alcuni casi, sia intervenuto persino in merito al capo d'imputazione, vedremo come questi sia in grado di conoscere tutto il processo formativo della istruzione.

Viceversa, al difensore viene negata la possibilità di una conoscenza degli atti anche successiva. È questo, indubbiamente, un punto molto importante, su cui si impone una scelta responsabile.

Il problema del segreto istruttorio viene, del resto, discusso anche in altri paesi e nella stessa Francia non si dubita più circa l'opportunità di portare a conoscenza del difensore il fascicolo con le testimonianze rese in istruttoria.

Si è ritenuto necessario, da parte dei colleghi della maggioranza, di tutelare il segreto istruttorio per le testimonianze nel momento in cui sono rese, ma ora è necessario ammettere che i difensori conoscano, almeno in un secondo momento, il contenuto di queste testimonianze. È impellente cercare di allontanarci per quanto più possibile dall'attuale impostazione del processo inquisitorio; il segreto istruttorio offre, del resto, più svantaggi che vantaggi.

Si tratta, in fondo, di un problema di scelte, poiché bisogna decidere se si vuole fare un'istruttoria simile a quella vigente e che ne ricalchi, in forma forse anche più appesantita, gli schemi attuali, o se invece si intenda porre in atto un'istruttoria veramente nuova.

La maggioranza deve decidere cosa vuole fare: una riforma sostanziale oppure un semplice rifacimento dell'attuale processo penale. In questo caso non sarebbe neanche logico l'impegno temporale con cui stiamo procedendo nell'esame di questo disegno di legge. Desidero, ancora, dire che sarebbe inutile la stessa presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato, se proprio il difensore non conoscesse le deposizioni degli altri testi, in quanto non riuscirebbe a comprendere l'essenza stessa delle domande rivolte dal giudice istruttore all'imputato.

Per tutte queste considerazioni ritengo opportuno che i colleghi della maggioranza affrontino il problema con senso di concreta responsabilità.

PRESIDENTE. Secondo la tesi del relatore Valiante, bisognerebbe lasciare inalterata la fase istruttoria garantendo la presenza del difensore solo nel momento più importante, quello dell'interrogatorio, esaltando di conseguenza l'importanza del dibattimento ed evitando ogni appesantimento della fase istruttoria stessa. Il collega Valiante tende, in definitiva, a far sì che le due fasi, quella dell'istruttoria e quella del dibattimento, siano ben distinte, in modo che il dibattimento non risulti un inutile duplicato dell'istruttoria.

Il collega Guidi, riprendendo una tesi del deputato Galdo, ha fatto rilevare che la sfiducia delle parti può indurre all'uso di alcuni espedienti; questo è un fatto purtroppo vero, perché molto spesso il difensore ricorre al cancelliere o al segretario del giudice istruttore per conoscere gli atti istruttori, ed anche i giornali vengono a conoscenza di fatti che non dovrebbero essere resi noti essendo, oggi, l'istruttoria segreta. Il deputato Guidi ha detto che anche in Francia si cerca di rendere meno rigido il segreto istruttorio, permettendo al difensore di prendere visione del fascicolo degli atti istruttori. Ritengo che la tesi del collega Guidi, di attuare un'istruttoria al di fuori degli schemi attuali, dovrebbe essere senz'altro appoggiata se esistesse la possibilità di procedere in breve tempo a queste riforme.

GALDO. Qui si ingigantisce un problema, che non esiste. Capisco che il problema poteva riguardare la discussione di stamattina, cioè se nel momento in cui si raccolgono le prove, fosse ammissibile o meno il contraddittorio, se l'avvocato potesse o non potesse essere presente. Ma se il giudice istruttore ha agito — e non ho dubbi su questo — come deve agire, cioè se si sia applicato nella ricerca della verità, una volta che questi atti siano stati compiuti, quale motivo sarà mai tanto valido da impedirne la conoscenza? Proprio non so rendermene conto!

RICCIO. Il contraddittorio *a posteriori*, è peggiore del contraddittorio immediato. Preferirei il contraddittorio in rapporto agli atti.

GALDO. Il contraddittorio *a posteriori* non può modificare l'atto già compiuto, né imporre la necessità di un altro atto. Mi voglio però richiamare ad un eventuale termine che fosse imposto alla durata della istruttoria. Credo che vi sia un emendamento Valiante che prevede una durata massima di sei mesi per l'istruttoria. Su questo punto vorrei essere chiaro fin da questo istante.

Sono favorevole ad eventuali sbarramenti, però, oggi, che cosa accade? Il povero giudice che sta facendo un'indagine minuziosa, per tendere ad un certo risultato, quando si accorge che i termini stanno per scadere e dovrebbe scarcerare l'imputato, lo rimette a giudizio, o — peggio ancora — gli contesta un nuovo reato e lo tiene dentro. Se lo sbarramento deve servire come un meccanismo per far dire all'istruttore: tutte le osservazioni della difesa saranno anche fondate, ma siccome i sei mesi stanno per scadere, non posso fare più alcun ripensamento, perciò chiudo e rinvio a giudizio, allora mi sembra ben valida la tesi, che appoggio, di non porre termini all'istruttoria.

VALIANTE, *Relatore*. Ma senza porre dei termini si rende impossibile il cammino della giustizia...

GALDO. In ogni modo il giudice istruttore, se riceverà delle evidenti petizioni dilatorie, non le prenderà in considerazione; se riceverà delle richieste non dilatorie, le riceverà in tempo utile per poterle accogliere. Quando, invece, gli pervenissero al momento in cui sta formulando l'ordinanza di rinvio a giudizio o la sentenza di proscioglimento avrà il dovere di non accoglierle.

Sostenere che questo significhi rendere impossibile l'amministrazione della giustizia, perché non si stabilirebbe un termine, è dire cosa non giusta.

PRESIDENTE. Possiamo rimanere d'intesa che la discussione generale su questo punto 24) è esaurita. Domani mattina, dopo gli interventi del relatore e del Governo, ci saranno delle brevi dichiarazioni di voto e, quindi, la votazione.

Ricordo che il punto 25) è stato assorbito nel punto 23) da noi già approvato questa mattina.

Passiamo, quindi, al punto 26). Do lettura del testo del disegno di legge:

« Attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare la archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza ».

Vi è un emendamento del deputato Galdo che è così formulato:

Sostituire il punto 26) con il seguente:

« Potere del giudice istruttore di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza ».

Il relatore Valiante ha facoltà di riferire sul punto 26) del testo base.

VALIANTE, *Relatore*. Mi pare che sia un dato di fatto del tutto pacifico l'attribuzione al giudice istruttore del potere di archiviazione. Dovremmo tornare indietro per attribuire tale potere al pubblico ministero il che, se dal punto di vista scientifico sarebbe più esatto, dal punto di vista politico sarebbe meno garantista. Mi pare che questa sia una conquista acquisita al nostro diritto e non sia quindi opportuno tornare indietro.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni e nessuno chiedendo di parlare do lettura del punto 26) del testo del disegno di legge con l'intesa che, se approvato, l'emendamento Galdo sarà assorbito:

« Attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 26) rimane così formulato:

n. 26) « Attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza ».

Vi è, ora un emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Galdo. Ne do lettura:

Dopo il punto 26) aggiungere il seguente:

« Impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento da parte del pubblico ministero e statuizione che la stessa non fa stato nel giudizio civile ».

Qual è il pensiero del relatore sull'emendamento Galdo relativo all'impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento da parte del pubblico ministero ed alla previsione che essa non fa stato nel giudizio civile ?

VALIANTE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Galdo. Mi pare, infatti, del tutto ovvio che la sentenza istruttoria di proscioglimento possa essere impugnata dalla parte avversa, cioè, dal pubblico ministero.

Ciò avviene già oggi e non potrebbe non avvenire anche domani. Quanto alla previsione che la stessa non « fa stato nel giudizio civile » mi pare ovvio perché abbiamo già deliberato che la sentenza che fa stato è quella che ha tutti i crismi non solo del giudizio orale, pubblico ed immediato, ma che sia divenuta definitiva dopo l'esperibilità o l'esperimento effettivo dei vari gradi di giurisdizione.

La sentenza assolutoria in istruttoria è, per sua natura, una decisione provvisoria dato che l'istruttoria può essere riaperta sulla base della scoperta di fatti nuovi o prima non considerati. È, quindi, inevitabile che la sentenza istruttoria non faccia stato nel giudizio civile. Anzi, direi, non solo nel giudizio civile ma in nessun altro giudizio e, cioè, anche in quello amministrativo o disciplinare. Proporrei di sopprimere le ultime parole dell'emendamento Galdo, cioè le parole: « nel giudizio civile ».

RICCIO. Sul primo punto, cioè sull'impugnabilità della sentenza istruttoria credo che si sia tutti d'accordo.

Sul secondo punto, invece, mi permetterei di fare delle osservazioni. Il principio dell'unità o unitarietà della giurisdizione è un principio che non discutiamo; la giurisdizione è una anche se ha diverse branche.

Posto questo principio e posto che, come è stato dichiarato più volte anche nel corso di questo dibattito, il momento istruttorio serve, soprattutto, ad accertare se l'imputato sia innocente o non lo sia, avendo lo scopo di convalidare la presunzione di innocenza con l'acquisizione della pienezza di prove — tant'è che, almeno per la sentenza istruttoria, ci siamo dichiarati tutti favorevoli all'eliminazione della formula di assoluzione per insufficienza di prove, è da domandarsi se la sentenza del giudice istruttore sia una sentenza emessa nell'esercizio della giurisdizione oppure no. Ora, non vi è dubbio, che la risposta non può essere che affermativa.

Quindi, ci troviamo di fronte alla consumazione della giurisdizione e la sentenza istruttoria di proscioglimento è emessa sul presupposto dell'evidenza più piena che non sia stato commesso il reato o che non sia stato commesso dall'imputato o che il fatto non costituisca reato. Quanto a quest'ultima formula di proscioglimento si potrebbe distinguere tra colpa penale e colpa civile.

Se partiamo dal presupposto che viene rinviato a giudizio l'imputato quando nei suoi confronti si è individuato quel minimo di responsabilità che giustifica l'apertura del dibattimento, ciò vuol dire che, quando fosse assolto in istruttoria, a suo carico non risulterebbe alcun indizio di colpevolezza e da qui la necessità che l'assoluzione sia piena. E allora, di fronte a una sentenza che si basi su simili premesse, come si fa a dire che è monca o zoppa e che non fa stato ?

Daremmo, dunque, la possibilità di riaprire in altra sede una indagine che è da ritenersi conclusa ?

In verità, proprio in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, quando una sentenza si consuma nel momento istruttorio o in altro momento, il suo accertamento vale per tutta la giurisdizione; questo tema non ha soltanto importanza teorica ma anche obiettiva in rapporto agli elementi che costituiscono il processo. Pertanto, credo che non si possa affermare il principio che la sentenza istruttoria non faccia stato e non abbia, quindi, alcun valore.

Dice il collega Valiante che la sentenza non avrebbe valore neppure agli effetti amministrativi per cui, nonostante il proscioglimento dell'imputato da parte del giudice nell'esercizio della giurisdizione, ad esempio, per non aver commesso il fatto, sarebbe possibile instaurare un giudizio disciplinare.

Mi sembra che questa sia un'affermazione da meditare poiché spezza l'unità della giurisdizione e ci pone su un terreno preoccupante agli effetti della valutazione di una simile sentenza che è, comunque, un atto terminale e consumativo della giurisdizione.

GALDO. Son stupefatto che un uomo, del valore del deputato Riccio, non si sia accorto della contraddizione in cui il suo stesso discorso lo ha portato. Se l'attività del giudice istruttore è attività di piena giurisdizione, tutte le riserve, da lui così tenacemente svolte fino ad un minuto fa a proposito delle facoltà delle parti di essere presenti e di intervenire durante la fase istruttoria, dovrebbero cadere, perché il processo istruttorio non può essere di piena giurisdizione se non con la pubblicità, l'oralità e tutte le altre garanzie che, proprio, il deputato Riccio ha escluso in questa fase del processo.

A me pare che questa sia una posizione da registrare con soddisfazione perché, ad un uomo della probità indiscutibile del collega Riccio, servirà per una ulteriore meditazione su quanto, finora, ha sostenuto...

RICCIO. Ma sono due cose diverse ! È piena giurisdizione nel momento in cui il giudice istruttore terminalmente la esercita e fa la sentenza — tanto è vero che abbiamo detto che emana una sentenza e non un'ordinanza — ma non nel momento di preparazione o di svolgimento del processo istruttorio.

GALDO. La piena giurisdizione esiste solo quando i soggetti processuali abbiano liberamente svolto le loro ragioni, altrimenti si tratterebbe di una giurisdizione non certamente legittima ai sensi della Costituzione e, anche senza invocare la Costituzione, ai sensi di tutta la tradizione giuridica del nostro Paese. Non soltanto da oggi, ma sin dall'epoca borbonica, vale il principio che la giurisdizione sia il punto terminale

di un processo nel quale le parti hanno avuta la piena libertà di difesa. Su questo punto, non possiamo fare marcia indietro.

Ritengo, invece, che il carattere che abbiamo voluto dare alla fase istruttoria del procedimento, non abbia un contenuto pienamente giurisdizionale. Trattandosi, però, di un momento preparatorio, non credo di peccare d'incoerenza se sostengo che anche durante questa fase vanno rispettati i principî fondamentali della parità delle parti e della libera difesa delle parti stesse.

Malgrado questo nostro punto di vista, la maggioranza ha già deciso che le parti non partecipano ad alcuni atti del procedimento istruttorio. Ne deriva che la parte civile, nella fase istruttoria, non ha la possibilità di far valere le proprie ragioni, perché non assiste alle prove testimoniali e non partecipa ad alcuni importanti momenti dell'istruttoria...

RICCIO. È vero che c'è una presunzione d'innocenza? È vero che attraverso un atto giurisdizionale viene convalidata questa presunzione di innocenza? Allora un imputato sarebbe indotto a pregare il giudice istruttore di non assolverlo perché, tanto, in un'altra sede si incomincerebbe da capo. Posso capire che la sentenza istruttoria non faccia stato quando si pervenga al proscioglimento perché il fatto non costituisce reato. In tal caso ci può essere in altra sede una valutazione diversa dello stesso fatto ma, quando il giudice istruttore dice che l'imputato non ha commesso il fatto, non comprendo come si possa, senza ledere le garanzie dell'imputato, mettere nuovamente la stessa persona sotto processo civile o amministrativo.

GALDO. Oggi la situazione è proprio questa. L'istruttoria, infatti, è sempre riapribile, quando emergano nuove prove, nuovi fatti...

RICCIO. La riapertura dell'istruttoria ha dei limiti determinati; è un'altra cosa! Non si può parlare di revocazione della sentenza istruttoria.

GALDO. La revocazione è una cosa diversa, perché riguarda anche le sentenze della corte di cassazione passate in giudicato.

Invece, oggi, la sentenza istruttoria può essere annullata da una riapertura dell'istruzione per nuovi fatti sopravvenuti. Il che significa che un imputato può essere assolto in istruttoria e, poi, nuovamente processato per il sopraggiungere di fatti precedentemente non conosciuti.

Proprio per questo carattere della sentenza istruttoria, mi preoccupo della parte civile. Mi consola il fatto che in tutti i congressi, che recentemente si sono svolti su questo argomento, compreso quello ultimo delle Puglie, si siano avanzate delle richieste perché la parte civile, che non ha partecipato con pienezza alla difesa dei propri interessi, in caso di sentenza istruttoria non veda precluse le proprie ragioni.

Quindi, o rivediamo quanto abbiamo fatto e diamo al procedimento istruttorio una diversa impostazione, ammettendo pienamente il contraddittorio, oppure provvediamo diversamente.

La pubblicità degli atti *a posteriori* non è pienezza di contraddittorio, perché nel vero contraddittorio non si raccoglie alcuna prova se non con la presenza delle parti. In nessun processo civile si può portare una prova testimoniale raccolta dal giudice in assenza dell'interessato! Ci si può persino opporre all'ammissione del testimone prima che sia sentito, principio importantissimo ai fini della pienezza del diritto della difesa. In un processo civile si può, quindi, intervenire anche all'origine della nascita di una prova, opponendosi a che un testimone venga ascoltato.

Invece, qui, voi accogliete la prova e ne ammettete la conoscenza dopo che sia stata raccolta. Ma così non si ha un procedimento in contraddittorio! Si avrà soltanto la possibilità di chiedere al giudice istruttore di far controllare le prove già assunte.

E questo procedimento dovrebbe fare stato per quelli che sono gli interessi civili? Non è assolutamente giusto, perché la parte civile potrebbe subire, a mio avviso, delle vere e proprie ingiustizie. Ritengo che nel processo penale, alla parte civile, non sia da riconoscere il diritto di impugnativa, perché il processo penale non può tendere alla tutela degli interessi civili.

Il deputato Riccio ha detto che una sentenza di assoluzione con la formula « perché il fatto non costituisce reato » non può fare stato per quanto riguarda l'azione civile, dato che in tal caso la sentenza, pur assolvendo, attribuisce all'imputato la commissione del fatto. L'imputato, però, potrebbe in altra sede dimostrare di non avere commesso il fatto, facendo risultare l'inesattezza della sentenza. Per queste considerazioni ritengo che la sentenza istruttorio non debba fare stato nell'interesse anche dello stesso imputato.

RICCIO. Il difensore dell'offeso può chiedere la riapertura della istruttoria se ci sono elementi nuovi, che saranno valutati solamente in sede di riapertura dell'istruttoria. Anche la sentenza di proscioglimento resa con la formula « perché il fatto non costituisce reato » deve fare stato per l'azione civile; la colpa penale è sempre stata ritenuta più pesante della colpa civile. L'imputato, del resto, può appellarsi contro questa sentenza appunto in considerazione del fatto che ha commesso una determinata azione che, anche se non è reato, può avere provocato danni civili. È opportuno prevedere la riapertura dell'istruttoria negli stessi casi in cui è prevista, dopo la sentenza di cassazione, la revisione del processo.

BIMA. Ritengo che le argomentazioni dei colleghi Galdo e Riccio, siano tutte molto interessanti. Desidero, tuttavia, fare presente che il processo deve avere, oltre ai requisiti dell'oralità e della pubblicità che ne costituiscono la base fondamentale, anche i requisiti della semplicità e, soprattutto, della celerità.

Molti giuristi, come ho potuto constatare poco tempo fa a Stresa, sostengono la necessità dell'unificazione del procedimento civile con quello penale per una viva esigenza di semplificazione. Il principio sostenuto dal collega Galdo non risponde, a mio avviso, al requisito della semplicità. Voi potete fare tutto quello che volete, ma se non date la garanzia che il processo sia per quanto più possibile semplificato, avremo sempre una giustizia che, purtroppo, non sarà molto efficiente.

VALIANTE, *Relatore*. Lei è vittima di un incidente stradale; inizia un procedimento penale contro di me investitore ed io vengo prosciolto in istruttoria. Lei a questa istruttoria non ha partecipato e non si è costituito parte civile. Dopo che sono stato prosciolto, lei non ha più possibilità di far valere i suoi diritti? Me la chiama semplificazione del processo questa?

GALDO. Credo di potere assicurare il deputato Bima che sul problema dell'unificazione del processo civile con quello penale e, quindi, dell'accelerazione, abbiamo fatto qualche passo avanti. Non li abbiamo compiuti tutti, pur avendone mossi parecchi. Abbiamo, ad esempio, stabilito che nel processo penale il giudice deve pronunciarsi — accertata la responsabilità — quando esistono le prove, anche sul risarcimento del danno e, in ogni caso, concedere una provvisoria, immediatamente esecutiva.

Quindi, abbiamo già fatto qualcosa quando si è stabilito questo principio, pur tenendo conto che il processo penale ha una struttura tutta sua, per cui non può essere confuso con il processo civile.

Il tema in discussione era un altro; era l'ipotesi di un'assoluzione in istruttoria quando non ci sia la parte civile. E, allora, torniamo indietro, facciamo un'istruttoria con pieno contraddittorio: la sentenza istruttoria avrà il suo peso, perché sarà non più una sentenza istruttoria, ma sarà una vera sentenza. Ma sino a quando rimane un provvedimento preso senza oralità e senza tutte le altre garanzie, resta un problema, sulla cui complessità si può riflettere, ma che, pur tuttavia, rimane.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 20,25.